



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 148 / 2020

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO
ESERCIZIO**

IL SINDACO

Considerato che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Preso atto delle misure restrittive previste con provvedimenti nazionali e regionali per l'emergenza Covid- 19 e delle ripercussioni sulle attività economiche cittadine.

Viste in particolare le *“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 16 maggio 2020

Richiamato l'allegato 17 al DPCM del 18 maggio 2020 e le relative schede tecniche, ed il DPGR. 22.05.2020, n. 63, che al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio epidemiologico in riferimento alle attività di ristorazione, prescrivono tra le altre misure *“ laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro”*;

Visti gli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 del 19/5/2020 denominato “Decreto Rilancio”;

Al fine di agevolare gli esercizi pubblici di somministrazione nell'attuazione dei protocolli di sicurezza previsti dalle norme sopra citate, attraverso l'utilizzo degli spazi pubblici con modalità semplificate ed a titolo gratuito, come previsto dal suddetto Decreto Rilancio;

Visto art. 50 comma 4 del D.lgs. 167/2000;

ORDINA

L'adozione sul proprio territorio fino al 31 ottobre 2020 di misure straordinarie e temporanee per l'occupazione del suolo pubblico da parte di titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

I suddetti soggetti che dispongono di locali che si affacciano sulla strada, compresi coloro che dispongono di dehors già autorizzati, potranno occupare il suolo pubblico frontistante il proprio esercizio, ovvero lateralmente al proprio esercizio, nella misura del 50% della superficie dei locali; tale limite potrà essere aumentato fino alla misura massima di 60 mq per i locali di superficie inferiore o uguale ai 120 mq.

Qualora la superficie di occupazione interessi lo spazio pubblico o ad uso pubblico antistante altre attività e/o stabili residenziali, dovrà essere acquisito preventivamente il nullaosta scritto dei gestori dei proprietari e/o degli Amministratori degli stabili, anche nel caso in cui lo spazio sia sfitto.

L'occupazione straordinaria sarà consentita su marciapiedi, aree pedonali, zone a traffico limitato (ZTL), aree verdi, stalli di sosta, mediante posizionamento di tavoli, sedie o panche, pedane, elementi di delimitazione, ombrelloni, strutture di copertura amovibili, nel rispetto delle norme imperative di legge, quali ad esempio quelle dettate dal Codice della Strada, dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, dalle norme igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

Dovrà comunque essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non potrà essere modificata la natura dell'attività autorizzata;
- dovrà essere rispettata l'attuale disposizione in merito all'orario delle attività;
- l'occupazione straordinaria dovrà rispettare il decoro ed utilizzare elementi ed attrezzature coerenti con il contesto urbano e nel rispetto dell'art. 4 "Elementi che compongono i dehors" del Regolamento Dehors approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 18/07/2017;
- tutte le aree utilizzate dovranno essere mantenute pulite a cura e spese dell'occupante, nonché ripristinate nel loro integrale stato e decoro al termine del periodo di occupazione;
- qualora le superfici occupate ricadano in aree di mercato o interessate da eventi pubblici, l'occupazione non sarà ammessa nelle giornate di svolgimento degli stessi ed ogni manufatto dovrà essere temporaneamente rimosso, così come durante le giornate di vento o di forte maltempo.

Per poter procedere all'occupazione straordinaria del suolo pubblico sarà sufficiente inoltrare una comunicazione all'indirizzo PEC del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 181 del D.L. 34 del 19/5/2020.

Per le prescrizioni tecniche afferenti la sicurezza stradale si rimanda all'Allegato 1 e per il modello della comunicazione si rimanda all'Allegato 2, parti integranti della presente ordinanza.

Si richiama l'art. 181 comma 1 del del D.L. 34 del 19/5/2020 in merito all'esonero dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

RENDE NOTO

salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza alla presente ordinanza ed alle prescrizioni tecniche in allegato comporterà, previa diffida alla rimozione delle irregolarità riscontrate, l'immediato divieto di occupazione del suolo pubblico. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 33/2020 all'atto dell'accertamento delle violazioni, nei confronti dell'attività di Impresa, ove necessario per impedire la prosecuzione dell'attività o la reiterazione della violazione, l'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'Esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Si richiama l'art. 264 del D.L. 34/2020 in merito alle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

DISPONE

Che il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVISA

- che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Lorenzo De Cristofaro, Dirigente dei Servizi al Territorio e alla Città;

- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 25/05/2020

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)